

La comunione nella mano, un'errata interpretazione del *Memoriale Domini*¹

Mons. Juan Rodolfo Laise

Fino al 26 aprile 1996, l'episcopato argentino era uno dei pochi al mondo a non aver accettato la pratica della comunione nella mano. Ma quel giorno, durante la sua settantunesima assemblea, la Conferenza episcopale argentina ottenne finalmente i voti necessari, che fino ad allora non era riuscita a raccogliere nelle riunioni degli anni precedenti. Il 19 giugno, il segretario generale della Conferenza annunciò, con la lettera protocollo 319/96, di aver ricevuto da Roma una risposta positiva a tale richiesta. Il contenuto di questa lettera lasciava intendere che la risposta data a tale richiesta era applicabile a tutte le diocesi rappresentate nella Conferenza episcopale: «A questo proposito, la Commissione esecutiva della Conferenza episcopale argentina ha ritenuto opportuno fissare al prossimo 15 agosto, festa dell'Assunzione della Vergine, la data in cui questa pratica avrà inizio, in modo unanime, in tutte le nostre diocesi e prelature... Di conseguenza, il presidente della Conferenza Episcopale Argentina comunica che il decreto che autorizza questa modalità di distribuzione della comunione nella mano entrerà in vigore a partire dal prossimo 15 agosto».

Questa lettera è stata l'unica notifica che noi vescovi abbiamo ricevuto: né noi, né l'Agenzia di informazione cattolica, che dipende dall'arcidiocesi di Buenos Aires, abbiamo ricevuto il testo del decreto della Congregazione per il culto divino.

Il testo, che alla fine sono riuscito a ricevere via fax, mi ha fatto apparire una realtà completamente diversa da quella che si credeva.

Quindi, questa nuova disposizione non era stata introdotta semplicemente come tale, ma *ad normam* dell'istruzione sul *modo di amministrare la Santa Comunione*, nota anche con il nome di *Memoriale Domini*. Consultando questa istruzione negli *Acta Apostolicae Sedis*, constatai che la lettera *Instructio completur, in re pastorali, Epistula*, indissolubilmente legata all'istruzione, indicava che il divieto di dare la comunione nella mano era mantenuto, ma che laddove l'uso era stato introdotto e si era già radicato, «il Santo Padre concede che [...] ogni vescovo, secondo la sua prudenza e coscienza, possa autorizzare nella sua diocesi l'introduzione del nuovo rito per la distribuzione della comunione» (AAS 61, 1969, p. 546). Informato che spettava a me prendere la decisione e che la responsabilità ricadeva sulla mia coscienza, cominciai a studiare la questione, e in particolare la norma canonica che la regolava. Giunsi alla conclusione che questa nuova pratica non era stata voluta dalla Santa Sede e che non faceva parte della riforma liturgica postconciliare. Era

¹ Atti V. Versailles. 11-13 novembre 1999.

stata semplicemente autorizzata su richiesta insistente e tenace di alcune conferenze episcopali – soprattutto di paesi protestanti – in situazioni in cui era stata introdotta in modo abusivo e dove, nonostante le lamentele e i divieti di Roma, sembrava impossibile resistere. Ho verificato attentamente che non esistesse alcun documento emanato dalla Santa Sede e posteriore al *Memoriale Domini* in cui fosse autorizzata la possibilità di introdurre questa nuova forma di comunione.

Ho sottoposto la questione alla discussione del *presbiterio* perché i sacerdoti, fin dall'inizio, mi avevano espresso la loro preoccupazione. La conclusione di questa discussione è stata il decreto diocesano con cui ho deciso di fare eco alla richiesta del Santo Padre e di sottomettermi diligentemente alla legge vigente.

Tuttavia, una domanda rimaneva nella mia mente: come era possibile che quasi tutti considerassero la pratica della comunione nella mano come un'opzione offerta dalla Chiesa, quando *il Memoriale Domini* era l'unica legislazione in vigore? Il desiderio di trovare una spiegazione mi ha portato a fare ricerche sulla storia di questo uso, di cui presenterò di seguito una sintesi.

Nell'antichità, i fedeli ricevevano il Corpo di Cristo sulla mano, ma nulla indica che questa pratica fosse stata scelta per un motivo particolare, se non che era un'usanza immemorabile; nulla indica nemmeno che Cristo, durante l'Ultima Cena, abbia dato in questo modo il suo Corpo ai suoi discepoli che, in ogni caso, erano vescovi! Tuttavia, in seguito, i Padri della Chiesa sottolinearono che questo modo di ricevere il Corpo di Cristo non era affatto soddisfacente: era infatti molto facile che alcune «briciole di ciò che è più prezioso dell'oro e delle pietre preziose, come dice san Cirillo di Gerusalemme, rimanessero nelle mani o cadessero a terra. Man mano che si approfondiva la portata della dottrina della Presenza Reale, la crescente riverenza verso il sacramento era tale che l'uso di mettere l'ostia sacra direttamente nella bocca dei fedeli si diffuse sempre più. Questo uso, di cui abbiamo testimonianze molto antiche, divenne tra il IX^e e il X^o secolo l'unico praticato perché era più perfetto e più adatto alla dignità di un sacramento così grande. Si cominciò quindi a proibire l'altro, sebbene più primitivo ma meno perfetto.

Da allora, il divieto ai fedeli di toccare la Santa Eucaristia con le mani divenne universale, sia nelle Chiese occidentali che in quelle orientali. Esso servì a esprimere chiaramente, in materia di sacramento, due dottrine molto chiare della fede:

- la Presenza reale, sostanziale e permanente di Cristo, vero Dio, nell'ostia consacrata e in ciascuna delle sue particelle, per quanto piccole esse siano;

- la differenza essenziale tra il fedele e il sacerdote che, come avrebbe detto più tardi S. S. Giovanni Paolo II, ha il «privilegio di toccare le sante specie e di distribuirle con le sue mani». Il Papa o dirà anche, nella *Dominicae Cenae*, che questa differenza essenziale è espressa in modo eloquente dal «rito dell'unzione delle mani nella nostra ordinazione latina, come se queste mani avessero proprio bisogno di una grazia e di una forza particolari dello Spirito Santo!».

Questo doppio significato è così legato al rito della comunione che i riformatori protestanti, che negavano queste due dottrine – la Presenza reale e il sacerdozio – reintrodussero l'uso primitivo in reazione a un uso che esprimeva così chiaramente la dottrina cattolica. Così Martin Bucer, assessore della riforma anglicana, lo enuncia:

«Non c'è dubbio che l'uso di non deporre questi sacramenti nelle mani dei fedeli sia dovuto a due superstizioni: in primo luogo, il falso omaggio che essi pretendono di rendere a questo sacramento e, in secondo luogo, la perversa arroganza dei sacerdoti che pretendono di avere una santità maggiore del popolo di Cristo, a causa dell'unzione della consacrazione.

«È probabile che il Signore abbia consegnato i suoi simboli sacri agli apostoli nelle loro mani e nessuno, avendo letto gli scritti degli Antichi, può dubitare che tale fosse l'uso delle chiese fino all'avvento della tirannia dell'Anticristo romano.

«E poiché bisogna detestare ogni superstizione dell'Anticristo romano e riprendere la semplicità di Cristo, degli apostoli e delle chiese antiche, voglio che i pastori e i maestri del popolo ricevano l'ordine di insegnare che è superstizioso e malizioso pensare che le mani di coloro che credono veramente in Cristo siano meno pure della loro bocca, o che le mani dei ministri siano più sante delle mani dei laici, tanto che sarebbe male, o meno corretto – come credeva un tempo il popolo minuto – che i laici ricevessero questo sacramento nella mano.

«Vorrei quindi che fossero eliminate le manifestazioni di questa credenza perversa, ovvero che i ministri possano toccare i sacramenti ma che lo vietino ai laici, somministrando loro il sacramento in bocca, cosa che non solo è estranea a quanto istituito dal Signore, ma è anche offensiva nei confronti della ragione umana.

«In questo modo, le persone di buona fede saranno facilmente indotte a ricevere i sacri simboli nella mano, si manterrà l'uniformità e si adotteranno misure per evitare ogni forma di profanazione del Santissimo Sacramento.

«Sebbene si possano concedere – per un certo periodo – delle concessioni a coloro che hanno una fede debole, dando loro la libertà di ricevere il sacramento in bocca se lo desiderano, se questi ultimi vengono istruiti con cautela, potranno in breve tempo mettersi in sintonia con il resto della Chiesa e riceveranno il sacramento nella mano».

Così parlava Bucer. Ecco perché, a partire dalla Controriforma, la comunione in bocca acquisì un nuovo significato: quello del rifiuto delle dottrine protestanti relative alla Presenza di Cristo nell'Eucaristia e al sacerdozio.

Tuttavia, queste dottrine furono riprese in larga misura negli anni Sessanta da alcuni teologi cattolici – in particolare olandesi – in modo meno aggressivo nei termini utilizzati, ma non negli atteggiamenti di aperta resistenza all'autorità e di disprezzo dei suoi insegnamenti. L'importanza del sacerdozio ministeriale è infatti ridotta, la Presenza di Cristo nell'Eucaristia è relativizzata – dottrine della transfinalizzazione o della transsignificazione, come furono poi chiamate –; ciò si ritrova nel tristemente famoso catechismo olandese di quel periodo. Si noti in particolare che sono stati ripresi gli argomenti di Bucer: infatti, non solo riappare l'argomento archeologico secondo cui si tratta dell'uso più antico, ma anche quello secondo cui la comunione in bocca «è un'offesa alla ragione umana». La comunione sulla mano è presentata come un gesto «più adulto», mentre «il modo tradizionale di ricevere l'ostia sulla lingua appare sempre più ai nostri contemporanei come un gesto infantile; ricorda troppo il modo di nutrire i bambini piccoli incapaci di mangiare da soli. Molti adulti provano imbarazzo nel compiere in pubblico un gesto che non ha alcuna bellezza esteriore e che li riduce alla prima infanzia», solo per citare due esempi.

È in questo contesto, dopo un millennio, che si è voluto reintrodurre l'uso della comunione sulla mano nella Chiesa cattolica.

Vedremo ora come un testimone diretto dei fatti, al di sopra di ogni sospetto, descrive questo processo: mi riferisco a monsignor Annibale Bugnini, nella sua opera *La Riforma liturgica*, una sorta di memorie sul periodo in cui l'autore è stato uno dei protagonisti di questa riforma. «Contemporaneamente all'attuazione della riforma liturgica, in alcuni paesi – Germania, Olanda, Belgio, Francia – fu introdotto abusivamente l'uso della comunione nella mano dei fedeli. Fin dall'inizio ci fu una ferma opposizione da parte della Santa Sede. Il 12 ottobre 1965, il *Consilium* scriveva al cardinale Alfrink: «Che sia conservato il modo tradizionale di distribuire la Santa

Comunione. [...] Il Santo Padre non ritiene opportuno che la Santa Particella sia distribuita sulla mano e poi consumata dai fedeli in modi diversi; chiede quindi vivamente alla Conferenza e di prendere le misure necessarie per tornare ovunque al modo tradizionale di comunicare». Ma queste e altre richieste non ebbero alcun effetto».

In virtù di ciò, e poiché i vescovi ritenevano difficile impedire che l'uso introdotto si diffondesse – riassumiamo ciò che dice Mons. Bugnini nel suo libro –, ebbero luogo altre consultazioni alle quali la Sacra Congregazione dei Riti rispose con un *non expedire* l'8 maggio 1968. A causa delle insistenti richieste, il Santo Padre decise tuttavia di concedere «la concessione alle conferenze episcopali che ne facevano richiesta con le necessarie precauzioni e sotto la loro vigilanza». La lettera della Segreteria di Stato, datata 3 giugno, indicava: «Sua Santità ritiene infatti necessario ricordare ai vescovi la loro responsabilità affinché essi provvedano – con norme opportune – a prevenire gli inconvenienti e a moderare la diffusione indiscriminata di questo uso, di per sé non contrario alla dottrina, ma che nella pratica è discutibile e pericoloso. Per questo motivo, quando saranno presentate altre richieste simili, esse dovranno essere sottoposte alla considerazione del Santo Padre; la loro eventuale concessione avverrà tramite la Sacra Congregazione dei Riti».

La Segreteria di Stato comunicò il proprio accordo alla Germania con una lettera del 27 giugno e al Belgio con una lettera del 3 luglio. La Congregazione dei Riti concesse a sua volta il proprio accordo, rispettivamente il 6 e l'11 luglio. Ma, di fronte alle vive proteste di alcuni, il Papa si consultò con P. Bugnini, allora segretario del *Consilium*, durante l'udienza del 25 luglio 1968, dove decise di sospendere la concessione, incaricandolo di comunicare ai cardinali presidenti delle conferenze episcopali del Belgio e della Germania che dovevano «sospendere temporaneamente la pubblicazione e l'applicazione dell'indulto». Tale comunicazione fu trasmessa lo stesso giorno per telefono e il giorno successivo con una lettera che ne spiegava le ragioni, promettendo che «una decisione definitiva sarebbe stata presa il più presto possibile».

In un *Promemoria* del 30 luglio 1968, il *Consilium* riferì sull'esecuzione del mandato ricevuto e presentò proposte su come risolvere la crisi. «Il problema, si leggeva, non è solo liturgico; ha una forte componente pastorale e, ancor più, psicologica. Da esso dipendevano in larga misura il culto, la venerazione del Santissimo Sacramento e persino la fede nella Presenza reale», e il *Consilium* concludeva: «In effetti, questa questione tocca il cuore stesso della liturgia, l'Eucaristia, e le conseguenze sono molto importanti»; proponeva quindi che il presidente del *Consilium* inviasse, a nome del Santo Padre, una lettera a tutti i presidenti delle conferenze episcopali

esponendo il più ampiamente possibile lo *status quaestionis*, con gli argomenti a favore e contrari. Ogni conferenza episcopale avrebbe poi dovuto discutere il problema e prendere una decisione con voto libero e segreto, i cui risultati sarebbero stati trasmessi al *Consilium*; «In questo modo, la Santa Sede terrà conto con la massima accuratezza della situazione e disporrà, per il futuro, di un orientamento per la concessione dell'indulto. In assenza di una tale discussione preliminare del problema, si rischia di creare una situazione difficile per i vescovi e di indebolire la fede del popolo nella Presenza eucaristica».

Il 2 ottobre 1968 si tenne una riunione dei segretari dei dicasteri coinvolti. Lo *status quaestionis* preparato dal *Consilium* era, in sintesi, il seguente: «Questo uso è già stato introdotto ed è difficile vietarlo; non si tratta di una questione di dogma, ma semplicemente di disciplina che sembra preferibile sottoporre a determinate regole. I pericoli sono: la coesistenza di due modi di distribuire la comunione, l'indebolimento del culto eucaristico, il pericolo di profanazioni, la sottomissione a una pressione della base. Si ritenne opportuna la proposta del *Consilium* di ascoltare il parere delle conferenze episcopali».

Il *Consilium* preparò una prima bozza della lettera da inviare alle conferenze episcopali, che trasmise alla Segreteria di Stato il 18 ottobre 1968. Il testo tornò il 22 ottobre, corretto e annotato personalmente dal Papa. Mons. Bugnini ne pubblica il testo integrale e segnala le modifiche apportate di proprio pugno da Paolo VI che, secondo l'autore, «dimostrano con quanta attenzione e con quale sofferta partecipazione – sono le parole stesse di Mons. Bugnini – egli abbia seguito la questione».

Estraiamo alcuni passaggi da questa lettera:

«Parallelamente ai lavori di attuazione della riforma liturgica, spesso si presentano nuovi problemi, di tale importanza e urgenza che non è possibile rimandarne la soluzione al completamento dei lavori. Uno dei più delicati e urgenti [parole aggiunte da Paolo VI] riguarda la distribuzione della comunione nella mano dei fedeli.

«Già da alcuni anni questo problema si pone, almeno in diversi paesi o regioni. Recentemente alcuni vescovi e persino alcune conferenze episcopali hanno chiesto alla Santa Sede una risposta ufficiale che potesse chiarire la linea di condotta da adottare in questo campo, il quale, poiché riguarda il mistero e il culto eucaristico, richiede una particolare attenzione [anche quest'ultima frase è stata aggiunta da Paolo VI].

«Per mandato espresso del Sommo Pontefice, che non può fare a meno di considerare l'eventuale innovazione con evidente apprensione [anche queste ultime parole sono state aggiunte dal Papa], ho l'onore di sollecitare la fraterna collaborazione dell'episcopato che Vostra Eccellenza presiede...

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione della comunione, l'istruzione *Eucharisticum Mysterium* si è limitata a indicare l'atteggiamento dei fedeli, che possono stare in ginocchio o in piedi. Tuttavia, in molti luoghi, da almeno due o tre anni, alcuni sacerdoti, senza aver l'autorizzazione richiesta [anche questa precisazione è stata voluta espressamente dal Papa], mettono l'Eucaristia nella mano dei fedeli che poi si comunicano da soli. Sembra che questo modo di procedere si stia diffondendo rapidamente, soprattutto negli ambienti più colti e nei piccoli gruppi, e che piaccia sia ai laici che ai religiosi e alle religiose.

La lettera espone poi le argomentazioni avanzate dai sostenitori della comunione nella mano dei fedeli, tra cui:

- alcuni sono di ordine storico: «Questo nuovo modo di ricevere la comunione non è una vera innovazione. È stato addirittura l'unico utilizzato in tutto il mondo cristiano, dalle origini fino al IX^e e X^e secolo»;
- altri non sono molto devoti: «Il modo tradizionale di ricevere l'ostia sulla lingua appare sempre più ai nostri contemporanei come un gesto infantile... che non ha alcuna bellezza esteriore e che li riduce alla prima infanzia», o ancora: «Più che in passato, i nostri contemporanei sono sensibili a certe considerazioni di igiene... il contatto con la lingua o la saliva di chi riceve la comunione crea negli altri una certa repulsione a ricevere la comunione sulla lingua»;
- altri sono francamente risibili: «In molte regioni, i fedeli comunicano in piedi, quindi è difficile per i sacerdoti di bassa statura deporre l'ostia nella bocca delle persone più alte».

Questi argomenti non sono stati considerati validi. Il Papa ha tenuto conto solo dell'ottavo argomento, che era quello che più lo preoccupava:

«Nei paesi e nelle regioni in cui è stata introdotta la nuova pratica della comunione sulla mano, sembra sempre più difficile, se non impossibile, impedirla. Gli sforzi di diversi vescovi in tal senso lo hanno dimostrato. L'autorità dell'episcopato e della Santa Sede è impegnata in questo senso. In questa epoca di forte contestazione, è altamente raccomandabile che tale autorità non venga compromessa mantenendo un divieto che sarà difficilmente rispettato nella pratica. L'autorità

sarebbe invece rafforzata se la gerarchia impartisse norme precise che regolassero l'uso della nuova modalità di comunione».

Tra le altre ragioni che militavano contro la comunione nella mano dei fedeli, citeremo le seguenti:

- si tratta di un cambiamento importante nella disciplina; rischia di disorientare molti fedeli che non ne sentono il bisogno e che non si sono mai posti la questione;
- sembra che questa nuova pratica, introdotta qua e là, sia opera di un piccolo numero di sacerdoti o laici che cercano di imporre il loro giudizio agli altri e persino di forzare la mano all'autorità;
- approvarla significherebbe incoraggiare persone che non sono mai soddisfatte delle leggi della Chiesa; si potrebbe soprattutto temere una diminuzione del rispetto per il culto eucaristico;
- ci si può anche chiedere con preoccupazione se i pezzetti di pane consacrato saranno sempre raccolti e consumati con tutto il rispetto che meritano;
- non si deve temere, inoltre, che aumentino le profanazioni e le irriverenze da parte di persone malintenzionate o con poca fede? Il popolo impreparato e poco istruito, ricevendo il pane eucaristico nella mano, non finirà per assimilarlo al pane comune o al pane semplicemente benedetto?
- Cedendo facilmente su questo punto, molto importante per il culto eucaristico, c'è il pericolo che l'audacia degli «innovatori» eccessivi si orienti verso altri settori, causando così danni irreparabili alla fede e al culto eucaristico.

«Di fronte a questa delicata situazione, è necessaria una seria riflessione», proseguiva la lettera. «Bisogna prevedere bene le conseguenze che deriverebbero da un tale cambiamento della disciplina. [...] Trattandosi di una questione molto grave di per sé e nelle sue conseguenze, il Santo Padre Paolo VI desidera conoscere il pensiero di ogni vescovo e di ogni conferenza episcopale... Solo dopo questa consultazione la Santa Sede comunicherà ai vescovi le eventuali decisioni con le norme opportune e le modalità di procedere in questa questione così delicata e importante».

Questo è, in sostanza, il contenuto della lettera inviata ai vescovi per informarli della situazione. Notiamo ancora una volta quanto le modifiche apportate dal Papa riflettano la sua repulsione. A questo proposito, monsignor Bugnini riporta un aneddoto che illustra bene lo stato d'animo del Santo Padre. Durante la lettura del testo, sostituì l'espressione convenzionale: «Mi fa piacere comunicare a Vostra Eccellenza Reverendissima» con: «Ho il dovere di comunicare», dicendo a colui che allora era solo padre Bugnini: «Mi fa piacere? Ma non mi fa affatto piacere!» – *Non mi è grato per niente!*–.

Nello stesso periodo, a seguito dell'indiscrezione di un vescovo francese che aveva menzionato questa consultazione in una conferenza stampa, ci fu una reazione contro la possibilità di ricevere la comunione nella mano, e il *Consilium* ricevette diverse centinaia di lettere, alcune individuali, altre collettive. «I firmatari appartenevano a tutti i livelli della società, racconta mons e Bugnini, dalla gente umile del popolo alle personalità della cultura, della magistratura e delle arti». Queste lettere furono allegate al risultato dell'indagine.

Sulla base dei numerosi documenti così raccolti, il *Consilium* ha cercato di sintetizzare le osservazioni, le proposte e le condizioni presentate dai vescovi, citando talvolta i testi nella loro interezza.

Alla domanda: «Ritiene che debba essere esaudito il desiderio che, oltre al modo tradizionale, sia autorizzato anche il rito della comunione nella mano?», 567 vescovi hanno risposto affermativamente, pari al 26,55%; 1.233 hanno risposto negativamente, pari al 57,75%, e 315 hanno risposto sì con riserva, pari al 14,75%. Mons. Bugnini menziona alcune di queste condizioni e altri commenti dei vescovi.

Ne citerò alcuni esempi:

Uno dei vescovi diceva: «È probabile che il solo spirito di obbedienza non basti a mantenere, nella Chiesa latina, l'uso tradizionale della comunione. Per questo motivo occorre ammettere il principio della comunione nella mano. I vescovi del Canada dicevano che questo modo di prendere da sé l'ostia rendeva più difficile il rispetto dovuto al sacramento. I vescovi inglesi temevano che il cambiamento potesse essere interpretato come un desiderio della Chiesa di andare nella direzione di coloro che mettono in dubbio la Presenza reale di Cristo nell'Eucaristia [ricordiamo le affermazioni di Bucer]; i vescovi argentini si chiedevano perché condurre un'indagine su un caso di indisciplina: con lo stesso spirito, perché allora non fare lo stesso per l'uso del breviario, per il celibato, per il controllo delle nascite... ? Acconsentire, per i vescovi argentini e colombiani, significava cooperare alla politica del fatto compiuto che, in questo modo, sarebbe stata legalmente ammessa; altri dicevano che il desiderio di prendere l'ostia con le mani era ispirato, in pratica, da considerazioni «sentimentali». In una reazione proveniente dall'Italia, si diceva che mettere l'ostia sulla lingua è un gesto sacro che distingue questo alimento dagli altri; un'altra reazione italiana diceva semplicemente: «sarebbe uno scandalo».

Il rapporto del *Consilium* si concludeva con alcune considerazioni e proposte. Si affermava che l'indagine dimostrava che, pur non raggiungendo i 2/3, una forte maggioranza assoluta era contraria alla nuova pratica e che si potevano quindi prendere in considerazione tre soluzioni:

- la prima consisteva nel chiudere la porta a qualsiasi concessione. Questa posizione presentava grandi vantaggi, così espressi nella relazione del *Consilium*: in primo luogo, era sostenuta dalla maggioranza assoluta; inoltre avrebbe evitato le conseguenze negative che si potevano legittimamente temere dall'introduzione della comunione nella mano e, infine, avrebbe avuto l'approvazione di gran parte del clero e dei fedeli. Ma il *Consilium* lanciava anche un monito: bisognava prevedere una reazione violenta in alcune regioni e un aumento degli atti di disobbedienza laddove tale uso era già stato introdotto;
- la seconda soluzione consisteva nell'ammettere la possibilità della comunione nella mano parallelamente al modo tradizionale; ma ciò sarebbe andato contro la posizione della maggior parte dei vescovi e avrebbe significato premiare la disobbedienza, aprendo la porta a gravi inconvenienti senza apportare alcun vantaggio;
- in terzo luogo, il *Consilium* suggeriva una soluzione di compromesso: adottare una posizione ben definita ma aperta, consistente nell'autorizzare la comunione nella mano in alcuni casi, come era stato fatto, ad esempio, per la comunione sotto le due specie. Quest'ultima soluzione sarebbe in linea con quanto definito dal Concilio che, in materia

disciplinare, prevedeva una pluralità di forme e si rimetteva alla responsabilità delle conferenze episcopali e dei singoli vescovi. Tuttavia, il *Consilium* richiamava l'attenzione su un pericolo: «Qualsiasi concessione, di qualsiasi natura essa sia, aprirà inevitabilmente la porta a una generalizzazione».

In conclusione, il rapporto aggiungeva:

«Infine, per quanto riguarda la procedura da seguire, sarebbe auspicabile che qualsiasi decisione presa su questo punto fosse comunicata all'episcopato sotto forma di atto pontificio basato sul parere dei vescovi consultati e non solo sotto forma di istruzione della Sacra Congregazione dei Riti; da un lato perché si tratta di una questione disciplinare molto importante relativa al culto eucaristico e, dall'altro, perché negli ultimi mesi la pratica della comunione nella mano si è diffusa molto rapidamente. Quest'ultimo motivo ha spinto alcuni vescovi e nunzi apostolici a chiedere con insistenza che fosse presa una decisione il più rapidamente possibile per evitare che la disposizione arrivasse troppo tardi.

Dopo aver studiato attentamente i documenti, il Papa aggiunse una nota autografa:

«Dire a padre Bugnini di preparare un progetto di documento pontificio su questo argomento in cui: si darà una sintesi dei risultati della consultazione dei vescovi, che conferma il pensiero della Santa Sede secondo cui la distribuzione della comunione nella mano dei fedeli è inopportuna, indicandone le ragioni – liturgiche, pastorali, religiose...; per questo motivo viene confermata la norma vigente.

«Se tuttavia alcune conferenze episcopali ritengono di dover consentire questa innovazione, dovranno rivolgersi alla Santa Sede e, se ne sarà stata concessa la licenza, attenersi alle norme e alle istruzioni che la accompagneranno».

E il Papa insiste ancora:

«Bisogna tenere presente che l'uso – o l'abuso – della distribuzione della Santa Comunione nella mano è già ampiamente diffuso in alcuni paesi e che i vescovi – ad esempio il cardinale Suenens... – non ritengono possibile reprimerlo».

Mons. Bugnini proseguì: «La Segreteria di Stato trasmise tutti questi documenti il 25 marzo 1969, riprendendo le indicazioni fornite dal Papa. Conformemente a quanto richiesto, il *Consilium* preparò il testo dell'istruzione *Memoriale Domini*, che fu approvata il 29 maggio 1969».

Nel dispositivo dell'istruzione, i vescovi, i sacerdoti e i fedeli sono vivamente esortati «a sottomettersi diligentemente alla legge in vigore ancora una volta confermata»: tenuto conto del giudizio largamente maggioritario dei vescovi, per il rispetto dovuto alla legislazione liturgica in vigore e in vista del «bene comune della Chiesa».

Tuttavia, pur mantenendo il divieto della comunione nella mano, era previsto un mezzo per aiutare i vescovi che non potevano ribaltare la situazione di disobbedienza generalizzata imposta da coloro che avevano introdotto tale uso senza autorizzazione: in tal caso, era necessario che la conferenza episcopale in questione ne facesse espressa richiesta, accompagnata da una precisa esposizione dei motivi che avevano portato a tale richiesta. È evidente, in questo contesto, che i motivi dovevano essere legati a situazioni di disobbedienza e a un uso già radicato. Tutto ciò doveva essere trasmesso alla Congregazione romana, che avrebbe esaminato attentamente ogni caso e avrebbe eventualmente concesso l'indulto, consentendo a ciascun vescovo della conferenza episcopale interessata di prendere, secondo la sua prudenza e coscienza, la decisione che riteneva opportuna.

Tuttavia, da quel momento in poi, si verificò una situazione paradossale: l'introduzione che mirava a porre fine alla questione si rivelò, al contrario, il punto di partenza di una diffusione sempre più ampia di tale uso in tutto il mondo. Da allora, infatti, diverse conferenze episcopali hanno chiesto l'indulto e tutte lo hanno ottenuto, creando una situazione molto diversa da quella prevista e auspicata da papa Paolo VI.

Le cause sono diverse: analizzeremo quelle che ci sembrano più importanti.

In primo luogo, questa diffusione è dovuta principalmente al fatto che le conferenze episcopali hanno chiesto l'introduzione del nuovo uso senza che fossero soddisfatte le condizioni richieste e senza tenere conto dell'esortazione del Papa. Infatti, la soluzione data al problema da Paolo VI richiamava la responsabilità sia delle conferenze che di ogni singolo vescovo: «La Santa Sede affida a queste stesse conferenze episcopali il compito e il dovere...». Il Papa dichiarò in seguito: «Chi altri se non le conferenze episcopali erano responsabili?». Questa fiducia riposta nella responsabilità dei vescovi sembra anche spiegare perché il dicastero competente non abbia

proceduto a un'analisi minuziosa dei motivi della richiesta. In realtà, non conosciamo alcun caso di conferenza episcopale che abbia chiesto l'indulto e non lo abbia ottenuto.

In secondo luogo, la situazione di disobbedienza «impossibile da superare», quella stessa che ha provocato l'indulto, è stata completamente ignorata. Purtroppo, Mons. Bugnini non fornisce molti dettagli sull'elaborazione del *Memoriale Domini* che spieghino perché questo documento non parli affatto della nascita abusiva di questa pratica: essa non era semplicemente un ritorno a un uso antico, ma l'introduzione di un gesto che, dalla Riforma, aveva assunto un significato contrario alla dottrina cattolica sulla Presenza reale e sul sacerdozio. Ma è probabile che questo elemento chiave per l'interpretazione del problema sia stato nascosto per evitare l'apparente scandalo di una decisione che poteva apparire come una «sottomissione a una pressione della base», pressione che sembrava «sempre più difficile, se non impossibile, da impedire»; cosa che gli sforzi inutili di diversi vescovi avevano chiaramente dimostrato. Inoltre, la constatazione che «l'autorità dell'episcopato e della Santa Sede era impegnata» e il timore che «questa autorità fosse compromessa mantenendo un divieto che sarebbe stato difficile da seguire nella pratica» possono anche aver reso difficile l'affermazione di una situazione così delicata in un documento pubblico, diffuso in tutto il mondo, come può essere un'istruzione della Curia romana.

Il silenzio su questo aspetto è stato sfruttato per imporre una presentazione completamente distorta del problema. Dobbiamo ricordare che questa situazione non era affatto nuova ed era ben nota, *sub secreto*, a tutti i vescovi del mondo: non era già stata chiaramente denunciata nello *Status quaestionis* che era stato presentato insieme all'inchiesta? I vescovi non potevano non tenerne conto leggendo l'istruzione. Eppure, questa presentazione dei fatti è stata fatta dalle conferenze episcopali. Così, la Conferenza episcopale francese, ad esempio, appena tre settimane dopo la pubblicazione del *Memoriale Domini* e non più di sei mesi dopo la consultazione effettuata tra i vescovi di tutto il mondo, ha pubblicato un comunicato in cui i fatti sono notevolmente distorti:

«L'anno scorso, diversi episcopati europei hanno richiamato l'attenzione del Santo Padre sul fatto che, nelle comunità di cui erano responsabili, si manifestava sempre più fortemente il desiderio di ripristinare l'antica consuetudine dei fedeli di ricevere la comunione sulla mano.

Dopo aver consultato tutti i vescovi del mondo sull'opportunità di introdurre in tutta la Chiesa questo modo di procedere nuovo per i nostri tempi, il Papa ha appena reso noti i risultati di tale consultazione: la maggioranza dei vescovi non è favorevole a che, in generale, la comunione sulla mano sostituisca l'attuale modo di procedere, a causa dei rischi di mancanza di rispetto verso

le sacre specie e dei pericoli che tali mancanze di rispetto possono comportare per la fede. Le situazioni e le mentalità sono infatti molto diverse a seconda dei paesi. Tuttavia, il Santo Padre tiene conto del fatto che in alcune regioni si esprime un desiderio molto chiaro affinché i fedeli possano ricevere la Santa Comunione sulla mano.

«È il caso della Francia, dove i vescovi hanno voluto introdurre, accanto al modo abituale di procedere, l'usanza di dare la comunione sulla mano, pur realizzando la necessaria catechesi».

Questa versione dei fatti è stata ripresa nel corso degli anni. Così, nel 1996, si spiegava ai fedeli argentini:

«Alla fine del 1968, la Santa Sede ha avviato una consultazione tra i vescovi di tutto il mondo sulla comunione sulla mano. Più di un terzo ha accolto favorevolmente questa pratica. Nel 1969, l'istruzione *Memoriale Domini* stabilì che le conferenze episcopali potevano, con una maggioranza dei due terzi dei voti, concedere ai fedeli la libertà di ricevere la comunione sulla mano laddove lo ritenevano opportuno».

In terzo luogo, i fatti sono stati sistematicamente distorti, il che ha convinto i fedeli, i sacerdoti e i vescovi ad accettare la nuova situazione, mentre non avrebbero mai ammesso una pratica che il Papa non desiderava. Si potrebbero citare numerosi testi al riguardo – in particolare i vari testi destinati alla catechesi che accompagnavano l'introduzione della disciplina della distribuzione della comunione sulla mano – che sono stati pubblicati in molti paesi: ad esempio *Il Corpo di Cristo*, pubblicato dalla Commissione liturgica della Conferenza episcopale nordamericana, o ancora *El Pan Vivo* –« Il Pane vivo » –, pubblicato dalla Commissione liturgica della Conferenza episcopale argentina, ampiamente diffuso in tutte le parrocchie del Paese per servire da riferimento a tale catechesi. In esso si trovano alcune inesattezze storico-liturgiche e non viene fatto alcun riferimento alle reali circostanze che hanno portato all'introduzione del rito. Il tono generale di questo opuscolo tende a mostrare tutto ciò che c'è di positivo nella comunione sulla mano, , ma non presenta alcun avvertimento in senso contrario e non informa i fedeli dei rischi previsti nel *Memoriale Domini*. Allo stesso modo, non presenta alcun argomento a favore della comunione in bocca, uso che sembra essere autorizzato solo ai fedeli pusillanimi e timorosi che non osano adottare il nuovo rito, sia per scrupolo, sia per abitudine, non sapendo approfittare dell'occasione che viene loro offerta per adottare un atteggiamento più maturo e «adulto».

Allo stesso modo, i *Fondamenti* presentati all'assemblea plenaria dell'aprile 1996 della Conferenza Episcopale Argentina, che avevano lo scopo di informare i vescovi sui precedenti storici, giuridici e liturgici di questa pratica e, quindi, di orientarli nel voto con cui dovevano pronunciarsi, contenevano numerose inesattezze dello stesso tipo.

La presentazione storica è stata vittima di una manovra volta ad evitare sistematicamente di alludere al fatto che questa pratica era stata introdotta senza autorizzazione, che era riuscita a mantenersi solo grazie a un atteggiamento di disobbedienza incondizionata di fronte a tutti i divieti e le richieste della Santa Sede e che, inoltre, si era poi diffusa in modo abusivo dove non era assolutamente giustificata. Si è ingannato il popolo di Dio nascondendogli che la pratica che gli veniva proposta come opzione derivava in realtà da una disobbedienza e che si era diffusa contro la volontà espressa del Papa, abusando della sua bontà. Ma che dire dei voti condizionati da una presentazione tendenziosa dei fatti e da innumerevoli informazioni false, al punto che molti vescovi ignoravano completamente la situazione reale?

Più in generale, nel corso di tutti questi anni, le stesse distorsioni sono state riprese e diffuse in tutti i paesi. Nel caso recente riguardante l'introduzione di questo uso nel mio paese, è stato tuttavia presentato in forma distorta un nuovo aspetto, che ci si chiede, del resto, perché non sia stato sollevato in precedenza. Si tratta della forma canonica dell'autorizzazione.

In primo luogo, dobbiamo affrontare una questione: qual è l'atto giuridico con cui viene concesso questo indulto? È evidente che nessuna concessione è contenuta nel *Memoriale Domini*, che tratta solo della legge generale, al contrario della lettera pastorale che inizia con le parole «In risposta...» e che la completa. È attraverso di essa che viene concesso l'indulto: *Instructio completur, in re pastorali, Epistula qua conceditur Conferentiis Episcopalibus indultum distribuendi fidelibus sacram Communionem in manu* – «Questa istruzione è completata da una lettera con la quale viene concesso alle conferenze episcopali l'indulto di distribuire la Santa Comunione nella mano» –. Così si legge nella lettera pastorale: «Il Santo Padre concede che ogni vescovo possa autorizzare [...] l'introduzione del nuovo rito ». Questa lettera doveva essere inviata alle conferenze episcopali alle quali era stato concesso l'indulto.

Quando, alcuni anni dopo, nel 1976, la Conferenza Episcopale Spagnola chiese l'indulto, la Congregazione per il Culto Divino le inviò in risposta il rescritto 190/66 in cui si afferma

espressamente: «In virtù dei poteri concessi dal Sommo Pontefice Paolo VI a questa Sacra Congregazione, *concediamo* alla Spagna la pratica di porre il pane consacrato nella mano dei fedeli, conformemente alle norme dell'istruzione *De modo Sanctam Communionem ministrandi* e della lettera allegata indirizzata ai presidenti delle conferenze episcopali » – vale a dire la lettera « In risposta »-. Questa lettera cita poi le pagine delle *AAS* corrispondenti sia all'istruzione che alla lettera pastorale. In altre parole, anche se la lettera pastorale non è stata inviata, poiché è stata sostituita dal rescritto, essa è espressamente menzionata.

Ma, sebbene molto simile nella forma, il decreto – e non il « rescritto » – inviato alla Conferenza Episcopale Argentina il 9 maggio 1996 presenta notevoli differenze rispetto al rescritto inviato alla Spagna:

- in primo luogo, non vi è alcuna concessione espressa da parte della Santa Sede. Il decreto si limita a «ratificare e confermare» la decisione dell'assemblea plenaria della Conferenza Episcopale, ovvero la risoluzione XIV. Ma questa risoluzione, del resto, si limitava a «chiedere l'autorizzazione» alla Santa Sede;
- in secondo luogo, non vi è alcun riferimento alla lettera pastorale «In risposta». Ci si limita a citare, come norma, l'istruzione *De modo Sanctam Communionem ministrandi*, senza menzionare il nome proprio di tale istruzione, né il suo riferimento *all'AAS*, né quello *all'Enchiridion Vaticanum*;
- in terzo luogo, la lettera alla Conferenza Episcopale Argentina menziona il canone 456 comma 2 del *Codex Iuris Canonici*.

Quest'ultimo riferimento, insieme all'assenza di una formula di concessione dell'indulto e di qualsiasi riferimento alla lettera «In risposta», ha fatto pensare che non si trattasse di un indulto, ma di un decreto della Conferenza Episcopale approvato da Roma. La legislazione relativa ai decreti delle conferenze episcopali è ben definita nel canone 455 del Codice di diritto canonico, secondo il quale «una decisione della conferenza può avere forza giuridica vincolante solo in due casi specifici»:

Il primo è «quando ciò è prescritto dal diritto universale, stabilendo, ad esempio, che una determinata norma entrerà in vigore con le specifiche concrete che saranno stabilite per il suo territorio dalla rispettiva conferenza episcopale». Nel diritto canonico ne troviamo numerosi esempi, tra cui: la determinazione se il battesimo debba essere celebrato per immersione o per infusione, l'approvazione delle traduzioni dei libri liturgici, la possibilità di modificare le modalità

di osservanza dell'astinenza del venerdì, la redazione di un rito particolare per il matrimonio, la soppressione o il trasferimento alla domenica di alcune feste, le norme sul luogo per ascoltare le confessioni, la determinazione dell'età per la cresima, il matrimonio o i ministeri di lettore e accolito. Non è il caso della comunione nella mano, in quanto il diritto universale, confermato dal *Memoriale Domini*, non prevede, per la somministrazione della comunione, due modi diversi, come fa ad esempio nel caso del battesimo, citato sopra; l'unico modo legittimo riconosciuto è quello di somministrare la comunione nella bocca, l'altro essendo concesso solo per indulto.

L'altro caso in cui un decreto di una conferenza episcopale ha forza giuridica vincolante è quando tale diritto è stabilito da un mandato speciale della Santa Sede: tale diritto può essere concesso *motu proprio* o su richiesta della conferenza in questione. Nel caso in esame non vi è nemmeno un mandato *motu proprio*, poiché non vi è stata alcuna iniziativa da parte della Santa Sede, e nemmeno il secondo caso è applicabile, poiché le conferenze episcopali devono presentare una richiesta e ciò che Roma concede, ribadiamo, è un indulto e non un mandato per emanare un decreto generale. Questi mandati sono solitamente impartiti in modo molto preciso, escludendo ogni possibile dubbio. Ad esempio, l'istruzione della Congregazione per l'Educazione Cattolica dell'8 marzo 1996, indirizzata alle conferenze episcopali, recita: «Con questa istruzione, la Sede Apostolica conferisce loro, in accordo con il Codice di Diritto Canonico – canone 455 comma 1 –, un mandato speciale e li autorizza a emanare, in accordo con il Codice di Diritto Canonico – canone 455 commi 2 e 3 –, i *decreta generalia* necessari; [...] tali norme necessiteranno del riconoscimento della Santa Sede per ottenere carattere obbligatorio –cfr. comma 2 del canone sopra citato– per tutti i vescovi del Paese». Per quanto riguarda la questione che ci occupa, non esiste alcun documento della Santa Sede che si esprima in questo modo.

Nella lettera del 17 gennaio 1997, indirizzata a me dall'allora pro-prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, si legge: «Ci rammarichiamo che una dimenticanza da parte di questa Congregazione abbia dato luogo a malintesi riguardo alla forma della suddetta concessione. Se avessimo allegato copia della lettera «In risposta», come si faceva nei primi anni dopo il 1969, tutto sarebbe stato chiaro e molto più semplice per tutti. Infatti, non avendo ricevuto tale lettera, la Conferenza Episcopale Argentina ha agito come se avesse ricevuto l'autorizzazione a emanare un decreto generale come previsto dal Codice di Diritto Canonico - canone 455 comma 1 -: ha quindi adottato un decreto di promulgazione e fissato la data di entrata in vigore per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche della Conferenza Episcopale Argentina, mentre in realtà avrebbe dovuto notificare a ciascun vescovo che era autorizzato, nel caso in cui si fosse

verificata una situazione conflittuale del e nella sua diocesi, a prendere la decisione di autorizzare tale uso se lo riteneva opportuno. Il problema è stato quindi presentato al contrario. Infatti, i vescovi si sono chiesti: «Si può rifiutare di ammettere questo uso?», mentre la domanda giusta era: «Non c'è altra soluzione che ammetterlo?».

Se il problema fosse stato esposto chiaramente, tutti i vescovi argentini avrebbero applicato l'indulto? Aggiungiamo per inciso che questa omissione ha un'altra implicazione, ancora più grave: dato che la lettera «In risposta» non è stata allegata, che ne è esattamente della concessione dell'indulto?

In quarto luogo, è stato ripetutamente sollecitato di riconsiderare la possibilità di introdurre questo uso nei paesi in cui non era stata raggiunta la maggioranza richiesta o, con l'insediamento di un nuovo vescovo, nelle diocesi in cui non erano soddisfatte le condizioni richieste da Roma.

Un esempio del primo caso è la Spagna, dove non fu introdotto nel 1970 per non aver ottenuto i due terzi dei voti richiesti; ma tale maggioranza fu raggiunta quando la conferenza episcopale votò nuovamente nel 1975. Anche in Italia la maggioranza non fu raggiunta negli anni '70, ma l'uso fu infine introdotto nel 1996. Infine, in Argentina, la proposta fu presentata almeno due volte, senza successo, prima di essere adottata nel 1996.

Il secondo caso può essere illustrato con l'esempio della diocesi di Maldonado, in Uruguay, subito dopo la morte di monsignor Corso, nel 1997. Non sembra che, nel pensiero di Paolo VI, fosse prevista questa possibilità di «rivincita»: infatti, l'eccezione alla legge generale mirava solo a risolvere situazioni che esistevano in precedenza e, quando non esistevano, si trattava di prendere misure per evitare che si verificassero, e non di aspettare l'occasione per introdurne l'uso.

Questa breve esposizione ci permette di constatare che la storia dell'introduzione della comunione nella mano, nel corso degli ultimi vent'anni, si riassume nella storia di una disobbedienza. Ci permette anche di percepire la gravità di questa disobbedienza: grave, infatti, per la materia di cui si tratta; grave per la resistenza a una direttiva chiara, esplicita e fondata del Papa; grave per la sua estensione; grave perché coloro che non hanno obbedito non sono stati solo fedeli o sacerdoti, ma spesso vescovi e persino intere conferenze episcopali; grave infine per il clamoroso successo ottenuto. Per tutti questi motivi, riteniamo di poter affermare che l'introduzione e la diffusione in tutto il mondo della pratica della comunione nella mano hanno costituito la più grave disobbedienza all'autorità papale degli ultimi anni. Non si può rimanere neutrali in materia.